



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice LEDDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2011**

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni fiscali in favore delle donne lavoratrici

ONOREVOLI SENATORI. - Il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese è tra i più bassi d'Europa e scende notevolmente nel caso di donne con uno o più figli. L'ufficio europeo di statistica, in una serie di analisi rese recentemente, sottolinea che il tasso di occupazione delle donne senza figli, tra i 25 e i 54 anni, in Italia è pari al 63,9 per cento contro il 75,8 per cento della media dell'Unione europea (UE). Solo Malta fa peggio con il 56,6 per cento.

La situazione si aggrava per le donne con figli:

in Italia solo il 59 per cento di quelle con un figlio ha un'occupazione, contro la media UE del 71,3 per cento.

Per le donne italiane con due figli la percentuale di quelle con un lavoro scende al 54,1 per cento (nella UE al 69,2 per cento), mentre nel caso di tre o più figli solo il 41,3 per cento ha un'occupazione e anche in questo caso la percentuale è decisamente più bassa della media UE (54,7 per cento).

Sul fronte maschile la situazione è decisamente diversa, anzi migliore rispetto alla media europea. Infatti, lavora l'87,7 per cento degli uomini italiani che hanno tre o più figli contro una media UE dell'85,4 per cento.

L'insoddisfacente livello di occupazione femminile costituisce uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro italiano, ponendolo notevolmente al di sotto della media raggiunta dai Paesi dell'Unione europea, costituendo, congiuntamente ad altri fattori, un elemento di freno al raggiungimento di più

elevati livelli di sviluppo, ma anche la testimonianza di una condizione femminile che è ancora lontana dall'aver raggiunto un'effettiva uguaglianza, sia sul piano delle opportunità economiche, sia su quello della possibilità di realizzazione umana e professionale.

Le disposizioni miranti a fornire agevolazioni fiscali a sostegno dell'occupazione femminile hanno sortito ad oggi scarsi risultati. L'abbandono del lavoro da parte di 1 donna su 5 alla nascita del secondo figlio rende evidente che vi è la necessità di dare un'altra risposta, anche fiscale, alla questione.

Il presente disegno di legge si pone, infatti, l'obiettivo di introdurre benefici fiscali in capo alla donna con figli che lavora al fine di consentire, nella attesa che lo Stato possa fornire efficienti servizi, di sostenere l'effettiva possibilità di proseguire l'attività lavorativa femminile conciliando lavoro e famiglia.

La carenza di servizi idonei ad affiancare le donne che lavorano (ricordo che la domanda di asili è dieci volte superiore alla disponibilità) rende inefficace l'azione dell'agevolazione fiscale in capo al datore di lavoro.

Effetto collaterale del disegno di legge, che si contraddistingue anche per la semplicità attuativa, poiché si inserisce nell'ordinamento vigente e non richiede onerosi adattamenti, è altresì quello di agevolare l'emersione di lavoro sommerso, contribuendo positivamente alla regolarizzazione del lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Detrazione fiscali in favore  
delle donne lavoratrici)*

1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«*I-ter*. L'importo delle detrazioni di cui al comma 1, lettera *c*), è incrementato forfetariamente, di 1.500 euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di 2.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017, per i contribuenti di sesso femminile. Tale incremento spetta nei casi in cui:

*a*) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o attività libero professionale;

*b*) le attività lavorative di cui alla lettera *a*) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

*c*) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 80.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

*I-quater*. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-*bis* non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente finita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di

un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione».

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con la legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196.